

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 430/2001 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2001

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 262^a gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 284/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2734/2000⁽³⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 376/2001⁽⁵⁾, nonché dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 284/2001 della Commissione, del 9 febbraio 2001, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999⁽⁶⁾.

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2734/2000.

(3) Dall'esame delle offerte presentate per la 262^a gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2001 (GU L 55 del 26.2.2001, pag. 44).

⁽⁴⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 55 del 26.2.2001, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 24.

(4) Dato che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati, è opportuno applicare a detti quantitativi un coefficiente di riduzione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000.

(5) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. I divari di prezzo rilevati in tale ambito inducono a fissare a livelli diversi il prezzo massimo d'acquisto in Spagna e quello negli altri Stati membri.

(6) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 262^a gara parziale indetta in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 284/2001:

a) per la categoria A:

i) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999:

— il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 226,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,

— il quantitativo massimo di carcasse e mezzene accettate è fissato a 34 057 t,

— ai quantitativi offerti a un prezzo inferiore o pari a 223 EUR si applica un coefficiente del 75 % conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000,

— ai quantitativi offerti a un prezzo superiore a 223 EUR si applica un coefficiente del 40 % conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000;